# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368-A

# RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **RAMELLA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
**(ANSELMI TINA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(BONIFACIO)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(STAMMATI)**

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
**(MARCORA)**

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**(DONAT-CATTIN)**

***alla Presidenza il 14 aprile 1977***

—

Attribuzione dei patrimoni residui
delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste

---

*Presentata alla Presidenza il 28 luglio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al fine di valutare obiettivamente e costruttivamente il provvedimento che è al nostro esame bisogna tener conto di un dato che, se dimenticato, rischia di spostare la nostra ottica: e il dato è che questo provvedimento arriva con 32 anni di ritardo poiché è dal 1944-1945 che la liquidazione dei beni di cui alla legge al nostro esame dovrebbe essere conclusa.

Sarebbe lungo e complesso soffermarsi sullt ragioni del ritardo, d'altra parte facilmente intuibili, e riconducibili almeno in parte ai profondi rivolgimenti che il mondo sindacale ha attraversato dall'immediato dopoguerra ad oggi, con l'unità prima, la scissione e la divisione poi, e infine con l'avvio di un nuovo processo unitario. Ma sarebbe largamente insufficiente ed ingiusto addossare la responsabilità dei ritardi solo a ragioni sindacali: ci sono state certamente anche ragioni politiche e burocratiche che non hanno pesato meno di quelle sindacali, e che attengono all'area delle scelte politiche dei vari governi che si sono succeduti dal 1948 a oggi. Su questo piano bisogna dunque dare atto al presente Governo di aver concluso una trattativa che, anche avviata da altri Governi, non era mai stata conclusa. Ma non è questo, oggi che il problema è sbloccato, che dobbiamo approfondire; per cui mi propongo di svolgere questa relazione nel senso di cercare di far emergere con chiarezza due punti:

1) come era stato impostato il problema della liquidazione dei beni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste nei provvedimenti precedenti, e come si è sviluppata la questione dal 1944 a oggi;

2) qual è il meccanismo, concordato coi sindacati, che si propone di avviare il disegno di legge al nostro esame per chiudere definitivamente la questione.

1) *Il problema nel suo sviluppo legislativo-amministrativo.*

Alla fine della guerra, come è noto, si è posto il problema dei beni delle disciolte organizzazioni fasciste, sindacali o no. Per quanto riguarda i beni delle organizzazioni sindacali fasciste, che (val la pena sottolinearlo) almeno in parte provenivano dalla appropriazione da parte dei fascisti di beni e di fondi delle vecchie organizzazioni sindacali libere, già i rappresentanti dei partiti che si incontrarono per realizzare il « Patto di Roma », inserirono significativamente in questo patto i seguenti due punti:

7) Rivendicare ed assumere (alla CGIL unitaria) la proprietà di tutti i beni già appartenenti alle disciolte organizzazioni fasciste;

8) Rivendicare dallo Stato il risarcimento dei fondi sottratti dai fascisti alle vecchie organizzazioni libere.

Questo avveniva, a firma di Di Vittorio, Grandi e Canevari, il 3 giugno 1944. Il punto 8, a mio avviso rappresenta la base anche giuridica del nostro discorso, dato che prefigura la assegnazione delle sedi e dei fondi come un vero e proprio risarcimento.

Seguì un decreto legislativo luogotenenziale, il n. 369 del 23 novembre 1944, che faceva propria la rivendicazione della CGIL unitaria. In questo decreto si prevedeva, oltre allo scioglimento formale (che quello sostanziale sarà poi realizzato con la lotta dalla Resistenza) delle associazioni fasciste e oltre alla abolizione dei contributi sindacali obbligatori che il fascismo aveva imposto, la nomina di commissari liquidatori per gli enti sciolti.

I commissari liquidatori dovevano acquisire attività e passività degli enti, pagare i debiti e devolvere i beni residui all'ente che avrebbe dimostrato di avere la legale rappresentanza della categoria corrispondente a quella dell'associazione disciolta.

La procedura fu effettivamente avviata, sia pure in ritardo, tanto che Giuseppe Di Vittorio, al primo congresso delle organizzazioni sindacali della CGIL unitaria dell'Italia liberata (Napoli 28 gennaio-1° febbraio 1945) poteva rispondere a molte richieste che erano venute dagli interventi che « finalmente abbiamo ottenuto dal Governo la nomina dei liquidatori delle ex confederazioni fasciste ».

Nel 1947 tuttavia si rese necessario un nuovo decreto legislativo, il n. 1611 del 1° febbraio 1947, in cui si prevedeva che la liquidazione dei beni di cui stiamo parlan-

do dovesse avvenire entro 3 mesi; in caso contrario le operazioni di liquidazione sarebbero state affidate per ciascuno degli enti, e con un comitato di vigilanza per ciascuno degli enti stessi, ad un ufficio stralcio nell'ambito del Ministero del lavoro.

L'ufficio stralcio fu costituito, ed è sopravvissuto fino ad oggi con il compito formale di liquidare i beni, ma nella sostanza con il compito di amministrarli fino a quando un nuovo provvedimento, come quello che è oggi al nostro esame, stabilisse le norme necessarie per la loro liquidazione in un regime di pluralismo sindacale.

Quali siano state le conseguenze di questo rinvio è facile immaginare: parte dei beni è stata alienata dall'ufficio stralcio, sotto il controllo dei comitati di sorveglianza, per garantirsi la sopravvivenza, e per garantire gestione e manutenzione degli altri, parte andò in rapido decadimento, parte ancora, fu utilizzata come sede sindacale da organizzazioni che, pur essendone proprietarie in via di diritto, di fatto dovevano considerarsene ospiti.

2) *I meccanismi di liquidazione.*

Oggi, prima di tutto il processo unitario dei sindacati ha permesso di presentare un provvedimento sostanzialmente concordato con essi, e che quindi avrà concrete possibilità di dare risultati definitivi in breve tempo.

Il disegno di legge n. 1368 al nostro esame prevede:

*a*) la divisione del patrimonio delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste in 2 blocchi: uno del 93 per cento e l'altro del 7 per cento.

Il 93 per cento andrà in proprietà parte alle confederazioni dei lavoratori indicati nella tabella *A* allegata al disegno di legge, parte alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi indicate alla tabella *B*. Le parti sono stabilite sulla base della provenienza in quanto ci sono beni provenienti dalle associazioni fasciste dei lavoratori e beni provenienti dalle associazioni fasciste degli industriali.

Il 7 per cento andrà alle altre confederazioni e associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro costituite al 1° gennaio 1974 che siano maggiormente rappresentative;

*b*) la procedura è la seguente: le associazioni che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni ne danno comunicazione scritta entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni il Ministero accerta la sussistenza dei requisiti delle associazioni che si ripartiranno il 7 per cento. Entro 6 mesi l'ufficio stralcio trasmetterà al Ministero un progetto di divisione di ciascun patrimonio nelle due masse, del 93 e del 7 per cento.

Il Ministero dispone questa ripartizione con un provvedimento entro altri 90 giorni.

Entro 120 giorni le varie associazioni procedono ad una ripartizione al loro interno dei beni che gli spettano; se non raggiungono l'accordo, si costituisce un collegio arbitrale nominato dal CNEL col compito di ripartire d'autorità i beni entro 90 giorni (articolo 820 del codice di procedura civile). In questo caso, se qualche associazione non accettasse i beni che gli sono stati assegnati, questi verranno ripartiti tra le altre associazioni.

L'ufficio stralcio, entro 180 giorni dall'accordo o dal lodo, licenzia il personale e lo liquida, trasferisce i beni e i documenti relativi, e quindi viene soppresso con decreto del Ministero;

*c*) gli emendamenti approvati dalla XIII Commissione lavoro rispetto al disegno di legge presentato dal Governo hanno modificato due aspetti unanimemente giudicati importanti.

Il primo riguarda i dipendenti dell'ufficio stralcio, che ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge governativo dovevano essere assunti dalle associazioni sindacali e padronali beneficiarie della ripartizione. Si tratta di 19 dipendenti, di cui 2 inseriti nella carriera direttiva, otto nella carriera di concetto, 7 nella carriera esecutiva e due in quella ausiliaria.

Per il tipo di rapporto fiduciario che esiste nelle organizzazioni sindacali, e per la estrema diversità di trattamento economico e contrattuale, non è parso opportuno scegliere la strada indicata dal disegno di legge governativo ma invece trovare una soluzione nell'ambito previsto dalla legislazione vigente (legge 20 marzo 1975, n. 70) che riguarda il personale di enti soppressi o comunque messi in liquidazione in modo che questi lavoratori possano essere inquadrati ai livelli di qualifica e di carriera raggiunti mantenendo l'anzianità acquisita.

Il secondo problema è quello che riguarda i trasferimenti di proprietà che deriveranno dall'applicazione del disegno di legge al nostro esame, e che ci è sembrato non possano essere sottoposti a regime di

tassazione come normali passaggi di proprietà. Nella sostanza non di veri passaggi di proprietà infatti si tratta, ma di restituzione di beni, anche a titolo di risarcimento. D'altra parte questo elemento risulta molto chiaro dal già citato decreto luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944 che parla anche se impropriamente di « devoluzione » e non di passaggio di proprietà dei beni. Si evince comunque dalla formulazione dell'articolo 30 del decreto stesso la volontà precisa di assegnare in proprietà con un passaggio atipico i beni agli enti che rappresentano le categorie corrispondenti alle associazioni disciolte, perché cose naturalmente loro.

Il fatto che siano passati 30 anni nulla può cambiare rispetto alla volontà del legislatore. Si giustifica dunque l'emendamento che rende esenti le operazioni di passaggio dei beni dall'ufficio stralcio alle associazioni beneficiarie senza pagamento di tasse o imposte.

Onorevoli colleghi, la necessità di garanzie derivante dal regime di pluralismo sindacale ha reso l'applicazione di questa legge complessa e particolarmente lunga.

Possiamo prevedere che i tempi di ripartizione dei beni di cui all'oggetto del disegno di legge n. 1368 si aggireranno tra l'anno e mezzo e i 2 anni; dunque, qualsiasi iniziativa finalizzata alla sollecitazione della procedura, non solo ripara definitivamente alla ingiustizia subita per 30 anni dalle associazioni beneficiarie del decreto, ma offre un concreto contributo alla soluzione del problema. È per questo che, sostenuto dall'unanime giudizio positivo della XIII Commissione lavoro, chiedo una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame.

RAMELLA, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto *A* dell'allegata tabella ed alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto *B* della detta tabella.

Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.

### ART. 2.

Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre Confederazioni ed Associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffu-

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

sione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte Confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza, nelle Associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.

ART. 4.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1161, è tenuto a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio – corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori – contenente la separata ripartizione in due masse, rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento, dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.

Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori.

Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni 90, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

Le Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto *A* della tabella di cui all'articolo 1 e le Associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto *B* della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5, nei successivi sessanta giorni, è nominato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dei quali uno con funzioni di presidente.

Il Collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione di cui

ART. 8.

*Identico.*

all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle Confederazioni ed Associazioni interessate.

ART. 9.

Le Associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte Confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

ART. 10.

L'ufficio stralcio, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, provvede al licenziamento del personale ed alla liquidazione dell'indennità di anzianità a questo spettante, il cui onere finanziario, previa eventualmente la realizzazione delle occorrenti liquidità, è ripartito in parti eguali tra i patrimoni attribuiti rispettivamente alle Associazioni dei datori di lavoro e lavoratori autonomi ed alle Associazioni dei lavoratori e tra le singole associazioni, in ragione delle quote loro conferite.

L'ufficio stralcio provvede altresì alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di cui al comma precedente, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.

ART. 11.

Le Associazioni indicate nell'allegata tabella che risultino attributarie dei beni già di proprietà delle soppresse Confederazioni sono tenute ad assumere, dalla data del licenziamento, il personale di cui al precedente articolo tenuto conto delle qualifiche possedute e delle mansioni da ciascuno esercitate.

La ripartizione del personale è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare della indennità di anzianità spettante al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.

ART. 11.

I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

sociale con lo stesso atto di attribuzione dei beni Il personale e assegnato alle sei Associazioni destinatarie delle maggiori quote, in proporzione alle stesse

ART 12

Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse Confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio

ART 13

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, Via Sicilia, 59, gia appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n 234, e estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974

I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n 234

ART 12

Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n 70

ART 13

Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse Confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio

ART 14

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, Via Sicilia, 59, gia appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n 234, e estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974

I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n 234

# TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE

*A*) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI.

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Unione italiana del lavoro - UIL;

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori - CISNAL;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA.

*B*) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO, DELLE COOPERATIVE E DEI LAVORATORI AUTONOMI.

*Settore industria:*

Confederazione generale dell'industria italiana;

Associazione sindacale INTERSIND;

Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - **ASAP;**

Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA;

Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA;

Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;

Federazione italiana editori giornali - FIEG;

Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

*Settore agricoltura:*

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alleanza nazionale contadini;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

*Settore commercio:*

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.

*Settore credito ed assicurazione:*

Associazione sindacale fra le aziende del credito - ASSICREDITO;

Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI;

Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA;

Confederazione cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Associazione generale cooperative italiane.